

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1725 (Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MICELI, ALICATA, GULLO, MANCINI

Annunziata il 18 dicembre 1950

Norme integrative ed interpretative della legge 12 maggio 1950, n. 230

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 maggio 1950, n. 230, per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini, ha avuto la finalità di anticipare l'attuazione di provvedimenti di riforma fondiaria in un comprensorio caratterizzato: da particolare concentrazione della proprietà terriera, da disoccupazione e miseria bracciantili preoccupanti, da condizioni della produzione agricola e del livello di vita delle popolazioni notevolmente arretrati. Tali caratteristiche, che hanno interessato e commosso l'opinione pubblica nazionale a seguito dei tragici fatti di Melissa, hanno indotto il Governo ad annunziare il 15 novembre 1949 ed a proporre il 2 dicembre 1949, prima di ogni altro provvedimento generale o particolare di riforma, un disegno di legge da applicarsi al territorio, nettamente limitato, della Sila e del Crotonese. Oltre che per la sua origine, per il fatto di avere anticipato qualsiasi altro provvedimento e criterio di riforma, per essere stata chiamata ad operare in una particolare e limitata zona del territorio nazionale, per i brevi termini proposti alla determinazione degli espropri, la legge promulgata il 12 maggio 1950 con n. 230 ha voluto essere una legge fondiaria di emergenza.

A distanza di sette mesi dalla sua entrata in vigore è necessario porre la domanda: ha risposto la legge ai criteri di emergenza che l'avevano motivata e che ne avrebbero

dovuto giustificare la promulgazione ed il discutibile contenuto?

A tutt'oggi, l'opera per la valorizzazione della Sila, in 69 comuni, sui 95, del comprensorio, ha proposto l'espropriazione di circa ettari 76.400 di terreno, di cui circa 30.500 ettari definitivamente espropriati, ed in tutto il comprensorio, ha assegnato in proprietà solo 1.588 ettari di terra a 396 contadini del comune di Santa Severina (Catanzaro)!

In 26 comuni del comprensorio non è stato proposto alcun esproprio; in molti altri sono stati proposti espropri per estensioni irrisorie (per 14 ettari a Cerva, per 17 ettari a Cerchiara, per 69 ettari a Sellia Marina, ecc.); diversi terreni proposti ad esproprio sono di tale naturale sterilità che praticamente impossibile ne è la coltivazione e quindi la assegnazione (« Petraro » dei signori Giunti e Massara, 300 ettari, collina rocciosa in agro di Strongoli; « Crisma » del signor Rizzuti, ettari 250, cespugliato roccioso inadatto perfino al pascolo, in agro di Carfizi; « Fornaci » e « Collitrone » del signor Colosimo, ettari 150, montagna rocciosa a 900 metri di altitudine in agro di Sersale; 100 ettari di terreno salmastro, dei signori Chidichimo e Serra, in agro di Cassano Jonio, ecc.).

Per i motivi elencati, le espropriazioni a tutt'oggi proposte non sono bastevoli a soddisfare le esigenze dei contadini poveri del comprensorio, parte dei quali si vede già

esclusa da ogni assegnazione e condannata ad una certa prospettiva di disoccupazione e di miseria.

Queste risultanze appaiono agli interessati ed alle popolazioni tanto più inique e contrarie alle finalità della legge, in quanto i più tipici latifondisti della zona, pur avendo percepito compensi ingenti per i terreni loro espropriati (in gran parte frutto dei usurpazioni), rimangono in possesso di proprietà che, per estensione e qualità, costituiscono patrimoni fondiari di valore così rilevante che nessuna altra riforma fondiaria in atto o in progetto nel nostro paese, lascierebbe sopravvivere (ad Alfonso Baracco, fu Enrico, il quale ha già percepito l'indennità di lire 379.378.163 per i 5.951 ettari espropriati, rimangono in proprietà nel comprensorio ettari 2.378; a Berlingieri Giulio, fu Pietro, il quale ha già percepito l'indennità di lire 187.863.761 per i 4.796 ettari espropriati, oltre ad altre notevoli estensioni di terreno in Puglia ed in Lucania, rimangono in proprietà nel comprensorio ettari 2.799, ecc.).

Le richieste e le lotte recenti dei contadini del comprensorio, i regolari reclami che in 59, sui 69, comuni sono stati apposti alla inadeguatezza degli espropri, confermano la valutazione da noi fatta sui risultati dell'applicazione della legge e suggeriscono i modi per renderla efficiente.

* * *

È convinzione, ufficialmente espressa dai dirigenti dell'opera per la valorizzazione della Sila, che le ultime proposte abbiano esaurito, nel comprensorio, le possibilità di espropriazione a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230. A sostegno di tale convinzione e della determinata volontà di porre un punto fermo alle espropriazioni, i dirigenti dell'opera non hanno trovato altro miglior argomento che quello di gabellare per termine perentorio quello pacificamente ordinatorio fissato dall'articolo 3 della legge predetta!

Pur essendo certi che altre apprezzabili estensioni di terreno potrebbero (e dovranno) essere espropriate senza alcuna integrazione e più appropriata interpretazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, noi riteniamo che insufficienti o nulli, per molti comuni del comprensorio, sarebbero i risultati, qualora con i consuetudinari impropri criteri e senza integrazione alcuna venissero applicate le norme della legge in vigore. La proposta in oggetto, a mezzo di appropriate integrazioni ed interpretazioni, ha lo scopo di adeguare le

risultanze di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, alle esigenze sociali ed alle reali possibilità esistenti nel comprensorio.

L'articolo 1 della proposta fornisce una appropriata interpretazione all'attributo di «trasformabile» richiesto dalla legge per la espropriabilità dei terreni. Non può esclusivamente essere la presenza di alberi da frutto, anche se in coltura specializzata, a far ritenere un terreno non trasformabile: la stessa opera della Sila, avendo già espropriato, a norma di legge, gli uliveti «Polligrono» di 432 ettari del signor Baracco Alfonso e «Trippavecchia» di 25 ettari del signor Anselmo Berlingieri ha smentito tale interpretazione. L'articolo 1, riferendosi all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, definisce non trasformabili «quei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio sulla superficie lavorabile, calcolato con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene».

Il criterio fornito è certo ed equo. Certo perché si basa su dati numerici obiettivi; equo perché, definendoli «non ulteriormente trasformabili», esclude dall'esproprio solo i terreni della stessa «natura» di quelli esentati dagli scorpori in virtù della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio). Apparirebbe, invero, sommamente ingiusto che, come sinora è avvenuto, proprio in un «comprensorio di emergenza» quale è quello della Sila, rimanessero in proprietà a quei latifondisti che così ingente patrimonio fondiario ancora conservano, anche quei terreni che, se ubicati in altri ordinari comprensori

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di riforma, verrebbero senz'altro, in base alla legge stralcio, assoggettati a scorporo!

L'articolo 2 integra la legge 12 maggio 1950, n. 230, attribuendole possibilità di utile applicazione anche in quei numerosi comuni del comprensorio nei quali, per mancanza di notevoli proprietà fondiaria superiori ai 300 ettari, non è stato effettuato alcun esproprio o sono stati effettuati espropri assolutamente insufficienti alle esigenze dei contadini poveri. In tali casi si propone la espropriabilità dei terreni trasformabili appartenenti a proprietari di più di 100 ettari.

Il criterio può sembrare eccessivo nei confronti della proprietà: ma non lo è perché tali terreni per il loro reddito generalmente alto, sarebbero passibili di scorporo secondo le norme della legge stralcio.

Il criterio può sembrare iniquo perché prevede, per la proprietà, diverso trattamento (esenzione al disotto dei 300 o dei 100 ettari) a seconda della sua ubicazione: ma tale ingiustizia formale sana l'effettiva ingiustizia che si perpetrerebbe assegnando o non assegnando la terra a contadini egualmente poveri a seconda che essi risiedono in un comune del comprensorio o in un altro, ingiustizia, quest'ultima, incompatibile con un provvedimento di legge promulgato principalmente per venire incontro alle esigenze dei contadini più poveri di tutto il comprensorio.

L'articolo 3, allo scopo di rendere, anche per altra via, operante la legge 12 maggio 1950, n. 230, là dove non esiste, o esiste in misura irrilevante, proprietà fondiaria superiore ai 300 ettari, attribuisce, integra e precisa i poteri conferiti all'Opera dall'articolo 10 della predetta legge, cioè i poteri di imporre obblighi di trasformazione e di miglioramento alle proprietà non espropriate e trasferite alla Opera. Unica eccezione a tali obblighi è fatta a favore dei proprietari diretti coltivatori.

Gli obblighi in oggetto sono dall'articolo nettamente definiti: dovranno essere tali da assorbire il massimo della mano d'opera disoccupata della zona, dovranno essere disciplinati in modo da offrire la più assoluta garanzia di adempimento.

Il proprietario obbligato ha un unico modo di sottrarsi agli obblighi impostigli: quello di cedere il suo terreno in enfiteusi.

In questo modo si pensa di rendere operante quell'articolo 21 della legge che tale forma di trasferimento vuol promuovere. Né, d'altro canto l'esenzione, attraverso l'enfiteusi, frustrerà la indiscussa esigenza di trasformazione e di miglioramento dei terreni, perché l'enfiteusi è istituto che ha come presupposto la esecuzione di trasformazioni e miglioramenti. Il proprietario il quale non avrà ottemperato agli obblighi di trasformazione o agli impegni di concessione in enfiteusi è soggetto ad espropriazione, da parte della opera: espropriazione in casi analoghi, seppure in forma meno tassativa, già prevista dall'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1930, n. 215, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

L'articolo 4 infine ripropone il termine ordinario di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per la compilazione di tutti i piani di esproprio ancora da formularsi.

L'approvazione delle norme proposte sarà per il Parlamento, un doveroso adempimento all'impegno preso in sede di discussione, di riesaminare quelle disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, le quali, nell'applicazione, si fossero manifestate inoperanti od insufficienti al raggiungimento delle finalità che la legge stessa si proponeva; tale approvazione rappresenterà, soprattutto, un atto di giustizia verso i contadini più poveri ed operosi del comprensorio silano-ionico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della presente, sono da ritenersi suscettibili di trasformazione anche quei terreni arborati, per i quali non si verificano le condizioni previste dall'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

ART. 2.

Per i comuni del territorio delimitato nell'articolo 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nei quali, dopo l'applicazione della legge predetta, esistono ancora lavoratori nelle condizioni previste dal successivo articolo 16, sono soggetti ad espropriazione, nei limiti necessari per le assegnazioni ai lavoratori aventi diritto, i terreni suscettibili di trasformazione i quali, computate anche le proprietà fuori del territorio indicato dall'articolo 1, appartengono a qualsiasi titolo, in comunione o pro indiviso, a singole persone o società che al 15 novembre 1949 avevano più di cento ettari.

Le modalità di espropriazione e di assegnazione sono quelle previste dalla legge 12 maggio 1950, n. 230.

ART. 3.

Agli effetti dell'articolo 10, terzo comma, della legge 12 maggio 1950, n. 230, nei comuni nei quali, a norma della stessa e della presente legge, non si sia provveduto ad espropri, o si sia proceduto ad espropri insufficienti per tutti gli aventi diritto, l'Opera per la valorizzazione della Sila, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, impone ai proprietari, non diretti coltivatori, per i terreni non trasferiti in sua proprietà, l'obbligo della trasformazione agraria o fondiaria, o di miglioramenti, secondo piani che prevedono il massimo assorbimento della mano d'opera locale.

Entro un mese dalla notifica dell'imposizione di tale obbligo, i proprietari dovranno dare all'Opera garanzia di avere capacità finanziaria per l'esecuzione dei lavori, e dentro i due mesi successivi, dovranno iniziarli proseguendoli ed ultimandoli nei termini fissati dall'Opera.

Il proprietario può richiedere che i suoi terreni siano esentati dall'obbligo di trasformazione o di miglioramento, qualora si im-

pegni, in applicazione dell'articolo 21 della legge 12 maggio 1950, n. 230, a concedere in enfiteusi, entro tre mesi dalla notifica predetta, i terreni stessi a contadini designati dall'Opera tra quelli aventi i requisiti dell'articolo 16 citato, a condizioni e con canone enfiteutico fissati dall'Opera stessa.

In caso di insufficiente garanzia di capacità finanziaria, o di mancato inizio dei lavori, o di inosservanza dei termini e delle modalità fissate, o di mancato adempimento all'impegno di cui al comma precedente, l'Opera procederà, secondo le norme della legge 12 maggio 1950 e della presente, alla espropriazione dei terreni.

ART. 4.

A tutti gli effetti previsti dalla legge 12 maggio 1950 e della presente, i piani particolareggiati di esproprio con la indicazione delle indennità, di cui all'articolo 3 della predetta legge, sono compilati dall'Opera entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.